

RISPARMIO & FUTURO

... molti non contestualizzano la situazione e si mettono “al sicuro” così!



Sede Nazionale ADUSBEF, via Bachelet n. 12, p. 1° - 00185 - ROMA

Mensile anno XXXIV– N°5- 1° Maggio 2022

Sped. in abb. Postale DL 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB Roma
La rivista è finanziata con i contributi pubblici all'editoria e con altri finanziamenti pubblici.

RISPARMIO & FUTURO prodotto e distribuito da ADUSBEF APS

**TRASPARENZA INFORMAZIONE CERTEZZA
DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE**

Anno XXXIV – N° 5- Maggio 2022

Periodico d'informazione

Direttore Responsabile Sen. Dott. Elio Lannutti

Amministrazione, Redazione e Stampa: Via Bachelet n. 12, 00185 ROMA

Autorizzazione del Tribunale di Roma N° 299 del 18 maggio 1988

Abbonamenti: Ordinario € 23 euro; Sostenitore € 100 e oltre.

Versamenti su conto corrente postale IBAN: IT74S0760103200000070043005 oppure su **conto corrente bancario** presso Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT35Q 01030 03204 000001471949, sempre intestato ad Adusbef.

Redazione: Antonio Tanza - Fabio Massimo Blasi - Mauro Novelli – Federico Novelli - Rosalba Di Placido - Donato Surano - Salvatore Ruberti - Mario Fasano - - Giuseppe Palamà - Tania Saracino - Patrizia Rossetti - Luisa Frassanito - Filomena Cosentino - Daniele Imbò - Olga Tanza - Vincenzo Laudadio.

Corrispondenti: Giuseppe Angiuli (BA); Orazio Isidoro Scuro (BA); Angela Dell'Aquila (BR); Paola Licia Follieri (FG); Raffaele Rutigliano (FG); Giuseppe Sbriglio (AO); Lucia Monacis (TO); Anna Patisso; (TO) Daniele Folino (VB); Andrea Sella (BI); Giovanni Piazza (MI); Caterina La Sala (MI); Fulvio Cavallari (PD); Sveva Rossi (PD); Manuela Spada (RO); Monica Spada (VI); Emanuela Marsan (VI); Camilla Cusumano (VR); Emanuela Bellini (VR); Paola Formica (MC); Daniela Rossi (AP); Paolo Polato (TN); Federico Capalozza (UD); Patrizia Monferrino (GE); Anna Maria Patisso (GE); Grazia Angelucci (BO); Alberto Basaglia (RA); Giulio Caselli (FI); **Lorenzo De Cesaris (GR)**; Fabrizio Mirko (LU); Andrea Frosini (PO); Floro Bisello (PU); Silvia Surano (PG); Riccardo Falocco (TR); Alessandra Di Sarno (RM); Fiammetta Fiammeri (RM); Massimo Campanella (RM); Giuliano Forlani (RM); Maria Elena Catelli (FR); Carlo delle Site (RM); Angelo Turriziani (RM); Antonio Serafini (RM); Veronica Mattei (RM); Maria Rita Di Giambattista (PE); Doriana Pescara (CB); Monica Cirillo (NA); Ivan Lambiasi (SA) Maria Teresa De Bottis (CE); Vittoria Marzoni (PZ); Felice Belisario (PZ); Elena Mancuso (CZ); Lucia Cittadino (CZ); Fernando Scarpelli (CS); Angela Blando (PA); Giorgio Panzeca (PA); Elisabetta Freni (CT); Marianna Orlando (ME); Nicola Marchese (ME); Serena Lazzaro (SR); Guenda Pili (CA); Alberto Marongiu (OR); Antonino Siffu (SS); Elisabetta Cristiani (MI); Cristiano Aretusi (TE); Antonio Stagnaro (GE) Jessica Cosseta (CU);

Sommario del n° 5 – MAGGIO 2022

<i>La difesa del consumatore nelle truffe da trading on-line: eppur si muove!!!!</i>	03
<i>Prodotti DOP, IGP e STG: La patata novella di Galatina (LE) Dop e il Pass-O Igp, Cantine Menhir, Bagnolo (LE)</i>	04
<i>Se il correntista riconosce il credito della Banca può poi contestare la nullità di alcune poste passive?</i>	08
EVENTI ADUSBEF NAZIONALE	09
CAMPAGNA 5 X 1000	11
NOTIZIE ADUSBEF E FINANZIAMENTI	12

LA DIFESA DEL CONSUMATORE
NELLE TRUFFE DA TRADING
ON-LINE: EPPUR SI MUOVE!!!!

*Commento a Tribunale di Napoli Ufficio GIP
Ordinanza di rigetto della richiesta di
archiviazione del P.M. del 07.04.2022*

In questi ultimi anni molti consumatori hanno subito truffe sia in ambito bancarie, con le telefonate di falsi operatori bancari, truffe in grado di prosciugare interamente i conti correnti dei malcapitati, sia negli investimenti con il fenomeno delle Truffe nel Trading on-line, ovverosia acquisto e vendita di prodotti finanziari tramite una piattaforma di trading che consente a chiunque di poter operare.

Proprio il miraggio di falsi ed esorbitanti guadagni ha spesso indotto i risparmiatori a fidarsi di broker che li hanno prima indotti ad investire tutti i loro risparmi, poi con le più fantasiose giustificazioni non hanno più restituito né i guadagni né il capitale messo a disposizione.

Le sedi sociali dichiarate in Paesi esteri, spesso extracomunitari, hanno reso alquanto difficoltose le attività difensive; infatti, dovendosi svolgere attività d'indagine transfrontaliere le denunce presentate spesso non sono state prese in considerazione o archiviate senza nemmeno l'esecuzione di un atto d'indagine., ponendo nel nulla le attività difensive svolte per la punizione del colpevole e per il recupero delle somme sottratte.

Pertanto è sicuramente un atto di coraggio, l'ordine di prosecuzione delle indagini dopo una richiesta di archiviazione, per poter fronteggiare questo tipo di reati, che integrano una truffa contrattuale aggravata a cui spesso si aggiunge il reato di abusivismo finanziario.

Si vuole qui sinteticamente enunciare i fatti che hanno condotto all'ordinanza di rigetto dell'archiviazione chiesta dal PM.

La denuncia presentata da un associato Adusbef lamentava una truffa del tipo Trading online, infatti il Sig. Giuseppe (Lo chiamiamo così con nome di fantasia), aveva accettato le lusinghe di un broker di una società estera con sede a Cipro, registrandosi sulla relativa piattaforma, ed aveva messo a

disposizione di un account manager tutti i suoi risparmi, risparmi poi andati completamente perduti a causa degli investimenti scriteriati eseguiti dallo stesso account manager direttamente o dallo stesso cliente su suggerimento dell'account manager.

In merito alla denuncia che per competenza era stata incardinata presso la procura del Tribunale di Napoli, il sostituto procuratore titolare delle indagini decideva di presentare al Giudice per le indagini preliminari richiesta di archiviazione, dopo appena quattro mesi e senza alcun atto d'indagine

Pur ammettendo che il Sig. Giuseppe era stato vittima di una truffa trading online tale richiesta di archiviazione era motivata dal fatto che: *"... era assai difficoltoso risalire ai responsabili della truffa sia perché spesso i dati societari forniti sulla piattaforma non sono reali, e pur volendo reperire i contatti dell'istituto bancario estero ove sono confluiti i risparmi è tale impossibile la certa attribuzione del conto al titolare del documento, considerato che in nessuna fase della procedura di attivazione vi è stato un controllo di corrispondenza effettiva tra il titolare ed il documento inoltrato"*.

Sostanzialmente *"l'incertezza dei risultati investigativi"*, o meglio l'incertezza a monte delle indagini, portava il PM a non svolgere alcun atto investigativo, considerato inoltre che la società era una società assolutamente esistente con sede a Cipro ed operativa.

Pertanto, l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione redatto dalla difesa del consumatore, niente altro faceva che evidenziare l'assoluta mancanza, del benché minimo atto d'indagine, considerato appunto che erano presenti testimoni della vicenda, e che il rappresentante legale della società era un soggetto esistente e facilmente reperibile.

Il GIP del Tribunale con ordinanza del 7 aprile rigettava pertanto la richiesta di archiviazione ordinando il prosieguo (o l'inizio!!) delle indagini, indicando quali fossero gli atti investigativi necessari.

Senza dubbio tale provvedimento è un atto di giustizia verso il risparmiatore raggirato, e certamente costituisce un primo passo per il perseguimento di questi reati che sono in costante aumento.



Avv. Massimo CAMPANELLA
Componente Direttivo Nazionale ADUSBEP
Delegato di Roma e Civitavecchia



PRODOTTI DOP, IGP e STG:

La patata novella di Galatina (LE) Dop e il Pass-O Igp, Cantine Menhir, Bagnolo (LE)

La varietà della produzione agricola dell'Unione europea rappresenta una garanzia di qualità che si traduce in un rilevante vantaggio competitivo per i produttori degli Stati membri.

Non solo: ciò che caratterizza ulteriormente la produzione agricola è delineato dal fatto che “qualità” e “varietà” non sono solo caratteristiche del prodotto ma sono anche parte integrante della cultura e della tradizione gastronomica di determinate aree geografiche.

Questo è il risultato di una combinazione di consolidate e perfezionate tecniche di coltivazione integrate dalla capacità di modernizzare la produzione ma sempre nel rispetto

delle tradizioni e dell'identità territoriale.

Un settore in ampia e progressiva crescita e dalle grandi potenzialità necessitava di una specifica regolamentazione al fine di: a) preservare una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli e alimentari aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto; b) garantire la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili riguardo a tali prodotti; c) tutelare i diritti di proprietà intellettuale e l'integrità del mercato interno.

Le finalità appena enunciate sono perseguite anche il Regolamento Ue n. 1151 del 2012 che ha istituito un regime di denominazioni di origine protette (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP) al fine di aiutare i produttori di prodotti legati a una zona geografica e garantire loro una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti; il consumatore, da parte sua, può così fare affidamento su informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto agli alimenti agroalimentari.

Ai sensi dell'art. 5 del Reg. Ue n. 1151/2012 per denominazioni di origine protette (DOP) è un nome che identifica un prodotto originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani e le cui fasi di produzione si svolgono interamente nella zona geografica delimitata.

Indicazioni geografiche protette (IGP), invece, è un nome che identifica un prodotto originario di un determinato luogo, regione o paese; alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche e la cui produzione si

svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

In Italia, la normativa sulle indicazioni geografiche riflette il dettato comunitario e, a seguito dell'approvazione del nuovo codice di proprietà industriale (D.L. 30/2005 e successive modifiche), gli istituti dei DOP/IGP sono divenuti a tutti gli effetti titoli di Proprietà Intellettuale.

Integrità del gioco concorrenziale, tutela del produttore e giusta informazione al consumatore sono tra gli obiettivi primari del riconoscimento delle denominazioni DOP e IGP.

La combinazione di tali finalità spiega, ancora meglio, la sua efficacia se si rapporta con il contrasto e la prevenzione dell'“*Italian Sounding*”.

Tale tipologia si esplica nell'uso di parole, immagini, simboli, luoghi e finanche combinazioni cromatiche (molto gettonato il “tricolore”) che richiamano l'Italia con la finalità di promuovere prodotti ai consumatori determinandoli (o, meglio, ingannandoli) all'acquisto di prodotti di origine italiana (soprattutto agroalimentari) ma che, in realtà, sono prodotti altrove.

Vi è una sottile differenza con la contraffazione vera e propria che viola marchi registrati e denominazioni con DOP, IGP, IGT, STG ed è, quindi, perseguibile legalmente in quanto illecito penale.

I prodotti *italian sounding* si muovono sul confine tra lecito ed illecito e, da un punto di vista giuridico, non sono classificabili come illeciti malgrado procurino un consistente danno all'economia italiana e alle esportazioni; si parla di un giro d'affari di oltre 50 miliardi di euro.

Il problema non riguarda, però, soltanto le imitazioni evocative dei prodotti italiani, che danno luogo sovente ad una distorsione del mercato, ma anche una sostanziale differenza nel “catalogare” lo stesso prodotto: così prodotti italiani, tutelati come DOP/IGP

(e noti perché espressione del legame tra tipicità, territorio e processo di lavorazione) non vengono definiti all'estero come tali ossia vengono privati dell'indicazione delle loro peculiarità e vengono genericamente equiparati ad altri prodotti carenti di tali qualità e magari venduti a prezzi più bassi con la conseguente diminuzione del valore stesso del prodotto sul mercato.

L'ottenimento di un'indicazione geografica presuppone da parte del produttore un investimento economico, il rispetto di un disciplinare di produzione e il controllo di tutto il processo di lavorazione da parte degli organi competenti, a testimonianza della qualità, tipicità e vocazione territoriale del prodotto tutelato.

Si capisce, allora, le difficoltà e i danni a cui vanno incontro i produttori quando sono impossibilitati ad ottenere tutele giuridiche per i loro prodotti e il riconoscimento della qualità delle loro produzioni.

In tal senso, si coglie il fatto che la normativa comunitaria garantisce quanto sopra descritto e non appare come un sistema creato per alterare il corretto funzionamento dei mercati e la libertà di iniziativa economica.

Ad esempio, negli USA, a diversi prodotti italiani targati DOP/IGP è stato negato il riconoscimento del *certification mark* (che può considerarsi la “risposta americana” alle indicazioni geografiche in senso comunitario) con la motivazione che l'indicazione geografica è considerata “nome generico” e quindi non tutelabile. (*Un'espressione o un segno sono definiti generici quando il loro uso sia talmente diffuso da indurre il consumatore a considerarlo come una categoria che comprende tutti i beni o i servizi dello stesso tipo, piuttosto che una designazione di origine geografica*).

La conseguenza è abbastanza palese: sempre restando nell'ambito degli Stati Uniti, ad esempio i produttori italiani di DOP/IGP, impossibilitati a rivendicare

le peculiarità dei propri prodotti attraverso una tutela maggiore negli Stati Uniti, si trovino a competere con prodotti made in USA che hanno lo stesso nome o una confezione molto simile con effetti cromatici che ricordano il Bel Paese (a causa dell'Italian Sounding) ma non le stesse caratteristiche di qualità. A titolo di esempio, quello del formaggio Asiago (prodotto DOP): nel Winsconsin è prodotto un formaggio con lo stesso nome che è commercializzato come *Asiago Cheese*.

Per meglio spiegare, con un caso concreto, l'applicazione della disciplina DOP e IGP, analizziamo i casi di due prodotti di eccellenza del Salento: la "Patata Novella di Galatina *Sieglinde*" e il Vino "Pass-O" delle Cantine Menhir site in Bagnolo del Salento(LE).



In primis, la "Patata Novella di Galatina *Sieglinde*" rientra nell'ambito di applicazione del Reg. Ue n. 1151/2012 in quanto appartiene alla categoria dei prodotti agricoli destinati al consumo umano come indicato nell'Allegato del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in particolare nella denominazione dei prodotti: legumi, ortaggi, piante radici e tuberi, mangerecci).

I requisiti richiesti per ottenere il marchio DOP sono ben elencati ne cosiddetto "disciplinare di produzione" che, ai sensi dell'art 7 del suddetto regolamento indica:

1) il nome del prodotto da proteggere come DOP ossia "Patata Novella di Galatina" che è il nome con il quale il prodotto è indicato nel commercio e nel linguaggio comune;

2) la descrizione del tubero suddetto che richiama esclusivamente i tuberi della specie *Solanum tuberosum*, var. *Sieglinde* con l'indicazione della tipica caratteristica fisica della buccia di colore giallo intenso e brillante e "per la presenza di residui terrosi derivanti dalla coltivazione nelle terre rosse, assume un colore ruggine "cioccolato"; la forma lungo – ovale, di media grandezza e la caratteristica chimica di un basso contenuto in amido (massimo 17%) e di sostanza secca (massimo 21%);

3) indicazione della zona geografica individuata nei Comuni della Provincia di Lecce di: Acquarica del Capo, Alliste, Casarano, Castrignano del Capo, Galatina, Galatone, Gallipoli, Matino, Melissano, Morciano Di Leuca, Nardò, Parabita, Patù, Presicce, Racale, Salve, Sannicola, Taviano, Ugento;

4) l'importantissima prova dell'origine ossia gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata avviene, nel caso in oggetto, attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'Organismo di controllo, dei produttori, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione; la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, invece, è funzionale alla successiva tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'Organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo;

5) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto espletato con l'indicazione che le condizioni tecniche di coltura dei terreni destinati alla produzione devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte

a conferire al prodotto le specifiche caratteristiche di qualità con l'ulteriore specificazione circa l'avvicendamento colturale, la preparazione del terreno e il periodo dell'anno in cui piantare e crescere i tuberi; interessante notare che, proprio per preservare il caratteristico colore, è fatto divieto di lavare i tuberi durante la maturazione;

6) il particolare legale con l'ambiente è rappresentato, *in primis*, dai residui terrosi che rimangono aderenti al tubero e ne danno quella particolare colorazione simil ruggine; La principale caratteristica dei terreni che ospitano la coltura è rappresentata infatti dalle "terre rosse", presenti lungo tutta la fascia che costeggia la costa ionica, tanto da caratterizzare in modo esclusivo quest'area; Le terre rosse rappresentano un tipico esempio di "terreni zonali o climatici", di quei terreni, cioè, le cui proprietà sono fortemente influenzate dalle condizioni climatiche in cui si sono formati. Inoltre, la natura sabbiosa dei terreni di coltivazione della "Patata novella di Galatina" rende questi terreni facilmente riscaldabili, permettendo una pronta partenza del ciclo vegetativo e quindi un conseguente anticipo della maturazione rispetto ad altri areali. La facilità di drenaggio dei terreni sabbiosi consente una maggiore facilità nell'eseguire le diverse operazioni colturali, tra le quali la semina e la raccolta, operazioni la cui tempestività di esecuzione contribuisce alla precocità della "Patata novella di Galatina".

Alle proprietà dei terreni di coltivazione, si deve attribuire anche l'influenza diretta sul basso contenuto in sostanza secca del prodotto: i tuberi, infatti, non trovando ostacoli nel corso del loro ciclo colturale, grazie alla natura sabbiosa ed al contenuto in sostanza organica dei terreni che li ospitano, esprimono a pieno le loro potenzialità di sviluppo, raggiungendo volumi considerevoli.

Nei terreni sabbiosi che caratterizzano l'intera area di coltivazione, il tubero si sviluppa infatti regolarmente conservando la propria forma e la buccia può maturare mantenendo un aspetto liscio e lucido, assumendo il tipico "color ruggine o cioccolato" per effetto della coltivazione sulle tipiche terre rosse;

7) Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012 designata nella Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Lecce.



Pass-O" delle Cantine Menhir site in Bagnolo del Salento

Per quanto riguarda la produzione vinicola del "Pass-O" delle Cantine Menhir site in Bagnolo del Salento (LE), un primo riferimento normativo deve considerare il Reg. Ue n. 1308 del 2013 nonché il Disciplinare di Produzione dell'Indicazione Geografica Tipica dei Vini "PUGLIA" approvato con DM 19 settembre 1995 e ss. mm. (fino al DM 7 marzo 2014).

Il "Pass-O" rientra nell'attribuzione dell'indicazione geografica tipica "Puglia" in quanto risponde alle condizioni ed ai requisiti richiesti ai mosti e ai vini per i quali vuole riservarsi tale indicazione.

Infatti, il "Pass-O" è un vino prodotto da vitigni "Fiano" indicati ex art. 2

(*Tipologie vini e relativa base ampelografica*) del disciplinare di produzione tra i vitigni ai quali è riservata l'indicazione geografica tipica; le operazioni vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino sono eseguite interamente all'interno dei confini regionali (nello specifico, nella Provincia di Lecce).

È altresì soddisfatto l'ulteriore requisito della "zona di produzione" (ossia il Salento) in quanto, ai sensi dell'art. 3, le zone di produzione devono essere "...i territori amministrativi delle province di Bari, BAT (Barletta – Andria – Trani), Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto ...". Il terreno di produzione è medio impasto argilloso ed è una caratteristica fisica tipica dei terreni della Provincia di Lecce.

Una gradazione alcolica del 13% soddisfa il requisito dell'art. 4 che richiede, per i vini bianchi, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo pari al 9,5% vol. oltre al fatto che le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino sono quelle tradizionali della zona; in particolare, l'allevamento avviene con il metodo Guyot e il terreno di coltivazione è il tipico terreno medio impasto argilloso.

Particolarmente significativo è il modo con cui il vino "Pass-O" viene presentato e come l'indicazione rispetti un fondamentale articolo del "disciplinare di Produzione" ossia l'art. 7.

Il vino è, così, indicato: "PASS-O IGT SALENTO - Fiano 2021"; ebbene si noti:

non compaiono aggiunte di qualsiasi qualificazione diverse da quelle previste nel disciplinare di produzione come, ad esempio, aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari; compare, però, a dicitura "SALENTO" che è perfettamente rispettosa di quanto richiesto dal disciplinare perché si tratta dell'indicazione di un nome o territorio che non solo non inganna il consumatore ma lo informa più

dettagliatamente in ordine all'individuazione del territorio di provenienza e senza che ciò abbia un significato laudativo.



Avv. Salvatore RUBERTI
Ufficio legale ADUSBEF



Se il correntista riconosce il credito della Banca può poi contestare la nullità di alcune poste passive?

La risposta è affermativa.

Infatti, sia secondo la giurisprudenza di merito che di legittimità, in tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, nè lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti (Cass. 19 settembre 2014, n. 19792).

Sul punto anche recentemente (cfr. Cass. 31.1.2022, n. 2855) la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che "consistendo in una dichiarazione

unilaterale recettizia che non integra una fonte autonoma di obbligazione, avendo piuttosto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, la ricognizione di debito non può poi supplire alla mancata documentazione della pattuizione, soggetta alla forma scritta ad substantiam, da cui tragga origine il detto rapporto. Il principio è stato affermato in più occasioni con riguardo al tema degli interessi ultralegali: si è detto, al riguardo, che per la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale è necessaria la forma scritta ad substantiam e che perciò è a tal fine inidonea una ricognizione del debito, atto successivo alla costituzione di detto obbligo (Cass. 20 ottobre 2003, n. 15643; Cass. 14 gennaio 1997, n. 280; Cass. 16 marzo 1987, n. 2690). Alla stessa conclusione deve pervenirsi con riguardo alle altre pattuizioni, regolanti le condizioni praticate al cliente, contenute nei contratti bancari: i quali, a norma dell'art. 117 t.u.b., devono essere redatti per iscritto (comma 1), a pena di nullità (comma 3)".



*Avv. Alberto FOGGIA
Delegato ADUSBEF di Pisa*




ATTIVITA' ADUSBEF del MESE

31 marzo 2022 "3° incontro Criptovalute"



06 aprile 2022 "Giornata del Consumatore"



07 aprile 2022

"Serata Aviazione Marittima Italiana presso Club Bellavista in Gallipoli (LE)"




Andrea PICHI GRAZIANI e Antonio TANZA



Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 per 1000: in fase di dichiarazione, indica il **codice fiscale 03638881007**

*Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **0 3 6 3 8 8 8 1 0 0 7** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma come sotto indicato:*



**SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997**

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

0	3	6	3	8	8	8	1	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



**TRAPARENZA, INFORMAZIONE e CERTEZZA DEL DIRITTO
NELLA CONTRATTAZIONE**

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) - ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

DAL MAGGIO 1987, ADUSBEF APS ETS COMBATTE ASPRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI IN OGNI SETTORE CONSUMERISTA ED È PARTICOLARMENTE SPECIALIZZATO IN CREDITO, FINANZA E ASSICURAZIONI.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE: *in termini culturali e di bagaglio tecnico, Adusbef Aps Ets è attrezzata per operare con peculiare incisività nei settori: bancario, finanziario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni, della giustizia*

RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI: *le nostre iniziative sono elaborate partendo sempre dalla realtà dei fatti, e diffuse tramite il periodico "Risparmio & Futuro" e attraverso comunicati stampa. Gli Associati coinvolgono l'Adusbef informando su argomenti dallo sviluppo manifestatamente non corretto o sospetto, richiedendo direttamente consulenze o semplici risposte a quesiti, coinvolgendo l'associazione su problemi di utenza e di consumo.*

STRUTTURA. SEDI: *Oltre la sede nazionale romana di via Vittorio Bachelet n. 12 Adusbef Aps Ets conta oggi più di 190 sedi locali ed è presente in tutte le Regioni d'Italia.*

I professionisti responsabili delle delegazioni in cui si articola l'Associazione, sono in maggioranza avvocati. Tutti hanno sottoscritto il codice etico, elaborato originariamente nel dicembre 2000, il cui testo si può reperire sul nostro sito (www.adusbef.it) dove sono presenti tutte le sedi ufficiali Adusbef.

SE VUOI AIUTARCI A CONTINUARE LE NOSTRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI TUOI DIRITTI.....
..... **ISCRIVITI ALL'ADUSBEF Aps**

-
- o **Socio ordinario + Rivista 12 numeri (validità biennale + abb. 12 num rivista R&F): - €. 25,00**
(1,00 euro per anno quota associativa – 23,00 euro per 12 numeri rivista R&F)
 - o **Socio ordinario + Rivista 6 numeri (validità annuale + abb. 6 num. rivista R&F): - €. 12,50**
(1,00 euro per anno quota associativa – 11,50 euro per 6 numeri rivista R&F)
 - o **Socio ordinario (validità biennale): - €.2,00 (1,00 euro per anno)**
 - o **Socio ordinario (validità annuale): - €. 1,0**
 - o **Socio ordinario sostenitore: - €. 100,00**
 - **VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE POSTE ITALIANE**
IBAN: IT74S0760103200000070043005 INTESTATO ADUSBEF;
 - **OPPURE SU CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**
IBAN: IT35Q0103003204000001471949 INTESTATO ADUSBEF;
 - **OPPURE ISCRIVITI ONLINE:** https://web.adusbef.it/iscrizione_socio.asp
 - **OPPURE ISCRIVITI PRESSO LA DELEGAZIONE ADUSBEF (** <https://www.adusbef.it/sedi> **);**
- CI DARAI UNA MANO A BATTERE LA PREPOTENZA DI UN POTERE POLITICO FINANZIARIO SEMPRE PIÙ SUPPONENTE ED ARROGANTE CHE MORTIFICA PERFINO QUEI DIRITTI ACQUISITI ED INALIENABILI DEI CITTADINI E DEI CONSUMATORI IN TUTTI I CAMPI. GRAZIE DELL'ATTENZIONE.**

Finanziamenti pubblici ricevuti da Adusbef nel 2021 ed anni precedenti: Presidenza Del Consiglio dei Ministri Mef CONTRIBUTOASSOC.CONSUMATORI D.LGS 70.2017 Editoria; MISE – Ministero dello Sviluppo Economico; Regione Lazio; Regione Calabria; MEF – Cinque per Mille – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; CSEA.

*“Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **03638881007** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma.”*
